



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione 176 /2022

MODIFICA TEMPORANEA DELLO STATO DEL CONTO 100-5013247-0-51 ASSOCIATO NEL REGISTRO DELL'UNIONE ALL'IMPIANTO N. AUT. 1638

VISTA la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il Regolamento delegato della Commissione EU n. 2019/1122 che integra la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Registro dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”* ed in particolare l'articolo 31;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il *“Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto”* (di seguito *“Comitato”*);

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

VISTA la Deliberazione n. 124/2020 recante *“Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013”*;

VISTA la deliberazione n. 119/2019 di questo Comitato, recante *“Modalità per l’applicazione degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030”*, notificata alla Commissione Europea in data 30 settembre 2019 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato e approvata dalla Commissione Europea il 12 maggio 2020 (prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga), in particolare l’art. 5;

VISTA la deliberazione n. 23/2021 di questo Comitato, recante *“disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47.”* e in particolare l’articolo 17 comma 2;

VISTA la deliberazione n. 164/2022 di questo Comitato, recante *“Aggiornamento degli elenchi opt out di cui agli allegati 1, 2 e 3 della deliberazione n. 80/2021”*;

CONSIDERATO che l’impianto n. aut. 1638 è un impianto di dimensioni ridotte di cui al capo 1 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. dal 1/1/2021 e il relativo conto (100-5013247-0-51) sul registro europeo è posto in stato di “esclusione” e che lo stesso gestore è tenuto all’adempimento dell’obbligo di conformità ai sensi dell’art. 2 della deliberazione n. 23/2021;

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione n. 23 del 4 marzo 2021, il conto presso il Registro dell’Unione degli impianti di dimensioni ridotte è in stato di “esclusione” a partire dal 1/1/2021, e non è possibile effettuare trasferimenti verso altri conti;

VISTO il comunicato n. 3/2022 recante *“Piccoli Emettitori: proroga al 20 ottobre p.v. del termine per l’adempimento all’obbligo di conformità (CFM4) per l’anno 2021”*;

VISTA l’istanza del 13/10/2022 al Comitato ETS con cui “Coppola SpA”, gestore dell’impianto n. aut. 1638 recante oggetto “POSTA CERTIFICATA: Sblocco conto EU-100-5013247-0-51” chiede al Comitato ETS la possibilità di utilizzare le EUA disponibili sul proprio conto EU-100-5013247-0-51 in stato di esclusione ai fini dell’adempimento all’obbligo di conformità di cui all’art. 2 della deliberazione n. 23/2021;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa europea vigente da un conto escluso non è consentito il trasferimento di EUA per questioni di trading se non per operazioni di compliance per periodi precedenti, per cancellazioni e che al contempo per i piccoli emettitori la regolazione nazionale consente l’utilizzo di EUA ai fini dell’adempimento all’obbligo di conformità ai sensi dell’art. 2 della deliberazione n. 23/2021;

VISTA la relazione di istruttoria recante oggetto *“Nota per lo sblocco temporaneo dei conti EU TL del Piccolo Emittitore n. aut. 1638 ai fini dell’adempimento all’obbligo di conformità”* del 13/10/2022;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere per dare seguito all’istanza di cui sopra e consentire così il trasferimento delle quote di emissione sul conto del gestore dell’impianto succitato per adempiere all’obbligo di conformità per l’anno 2021 entro il termine del 20/10/2022;

Il Consiglio Direttivo, con procedura scritta del 10/10/2022

DELIBERA

Articolo 1

(Autorizzazione alla modifica temporanea dello stato del conto EU-100-5013247-0-51)

1. L’Amministratore nazionale del Registro è autorizzato a modificare lo stato del conto EU-100-5013247-0-51 intestato all’impianto aut. 1638, temporaneamente, per un congruo periodo di tempo, non superiore a cinque giorni lavorativi, al fine esclusivo di consentire al gestore il trasferimento delle quote di emissione disponibili per l’adempimento di cui all’articolo 2 della deliberazione n. 23/2021.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

2. Della presente deliberazione è data comunicazione al gestore interessato e all’Amministratore del Registro per i dovuti adempimenti anche attraverso pubblicazione sul sito del Ministero della Transizione ecologica (<https://www.mite.gov.it/>) e sul nuovo Portale ETS (ets.minambiente.it).

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni

